ALLEGATO "A" AL	
N. 19527 DI REPERTORIO	
N. 9435 DI RACCOLTA	
STATUTO	
ENTE BACINI S.r.1.	
Sede in Genova	
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA	
Articolo 1	
L'"Ente Bacini - Società a responsabilità limitata" (derivante	
dalla trasformazione dell'Ente Bacini S.p.A.) è retta dalle	
norme del presente Statuto.	
Articolo 2	
La Società ha sede in Genova.	
La società, con deliberazione dell'organo sociale competente,	
potrà istituire e sopprimere sedi secondarie in qualsiasi lo-	
calità anche estera nei modi di legge, nonché aprire e soppri-	
mere agenzie, recapiti, uffici e rappresentanze.	
Articolo 3	
La società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio di ba-	
cini di carenaggio con barche e aree accessorie e l'attività	
di prestazione di servizi connessi con la permanenza delle na-	
vi in bacino.	
La società potrà inoltre svolgere operazioni e servizi acces-	
sori alla nautica da diporto nonché la gestione di poli nauti-	
ci, ormeggi e darsene attrezzate per il diporto nautico.	

La società potrà affidare ad altri soggetti la gestione delle	
attività oggetto della concessione, previa autorizzazione ex	
art. 45 bis Codice della Navigazione da parte dell'autorità	
competente, al fine di agevolare e promuovere la localizzazio-	
ne di attività funzionali allo sviluppo del comparto delle ri-	
parazioni navali e di servizi comunque utili al settore.	
Nell'esercizio della predetta attività la Società può compiere	
qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, fi-	
nanziaria e industriale ritenuta necessaria od utile dall'or-	
gano esecutivo per il raggiungimento degli scopi sociali.	
La Società può altresì compiere operazioni di investimento del	
proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di interessenze,	
quote, partecipazioni anche azionarie in altre società e im-	
prese, consorzi e/o cooperative di qualunque natura italiane o	
estere, da costituire o costituite, con scopo analogo, affine,	
complementare o comunque connesso al proprio oggetto sociale.	
La società può concedere finanziamenti e rilasciare garanzie	
in genere anche reali, nell'interesse proprio anche per obbli-	
gazioni di persone, enti o società controllanti e/o controlla-	
te e/o collegate o non con la Società. La società non può co-	
munque svolgere attività finanziaria nei confronti del pubbli-	
co, nè quelle riservate alle imprese di investimento ed alle	
banche ai sensi del D.L.vo 385/93.	
La società opera in piena autonomia dagli stessi soci e con la	
massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle norma-	

tive comunitarie e nazionali.	
Articolo 4	
La durata della società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre	
2100 (duemilacento), salvo delibera di anticipato scioglimento	
o proroga da parte dell'Assemblea.	
CAPITALE SOCIALE E QUOTE	
Articolo 5	
Il Capitale Sociale è di Euro 1.071.211 (unmilionesettantuno-	
miladuecentoundici virgola zero zero) diviso in quote ai sensi	
dell'articolo 2474 C.C. e potrà essere aumentato una o più	
volte con deliberazione dell'Assemblea.	
Articolo 6	
È riservato a favore dei soci il diritto di prelazione in caso	
di cessione di quote o diritti di opzione per aumenti di capi-	
tale. Il socio cedente dovrà comunicare agli altri soci, al	
domicilio di ciascuno di essi risultante dal libro soci, a	
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la pro-	
pria proposta irrevocabile di cessione di quota o di parte di	
quota, indicando il prezzo di trasferimento, le modalità di	
pagamento ed il nome dell'acquirente. Il diritto di prelazione	
dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con av-	
viso di ricevimento da inviarsi al socio cedente a pena di de-	
cadenza entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
ne di cui sopra. Il diritto di prelazione spetta a ciascun so-	
cio in proporzione al valore della quota posseduta. Qualora	

uno o più soci non esercitino il diritto	di prelazione loro
spettante, gli altri soci avranno facoltà di	esercitare tale
diritto anche sulle quote di spettanza degli	altri soci.
TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE S	SOCIALE
Articolo 6 bis	
Gli atti deliberativi aventi ad oggetto il	trasferimento o la
costituzione di vincoli sulla quota di Au	torità di Sistema
Portuale del Mar ligure Occidentale sono a	dottati secondo le
modalità di cui all'art 7 comma 1 lett.d) D.	Lgs. n.175/2016.
Il trasferimento delle quote è effettuato	nel rispetto dei
principi di pubblicità trasparenza e non d	iscriminazione. In
casi eccezionali, a seguito di delib	erazione motivata
dell'organo competente ai sensi del comma 1	che dà analitica-
mente atto della convenienza economica de	ll'operazione, con
particolare riferimento alla congruità del	prezzo di vendita,
il trasferimento può essere effettuato med	iante negoziazione
diretta con un singolo acquirente. È fatto s	alvo il diritto di
prelazione di cui al precedente articolo 5 d	del presente Statu-
to.	
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIET	A'
Articolo 7	
La Società è amministrata da un Amministrat	ore Unico o da un
Consiglio di Amministrazione composto da tr	e o cinque membri,
secondo deliberazione dell'Assemblea ordin	aria, compreso il
Presidente, nominato in conformità alle vi	genti disposizioni

in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni	
e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di	
controllo.	
L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo	
superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea con-	
vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
esercizio della loro carica.	
La delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà	
essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora	
votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota ri-	
servata al genere meno rappresentato.	
Si applicano le vigenti norme di legge in tema di inconferibi-	
lità e incompatibilità in incarichi presso le Pubbliche Ammi-	
nistrazioni e presso gli Enti in controllo pubblico, nonché in	
tema di possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità	
e indipendenza.	
In particolare, vi è incompatibilità tra il ruolo di Ammini-	
stratore Unico della Società e di dipendente	
dell'Amministrazione titolare della partecipazione.	
I Consiglieri e l'Amministratore Unico sono rieleggibili, nel	
rispetto delle citate norme.	
Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto	
della Società nell'esercizio delle loro funzioni.	
L'Assemblea ordinaria determinerà altresì il compenso del Pre-	
sidente e degli Amministratori in misura fissa per la parteci-	

pazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il	
compenso dell'Amministratore Unico, nonché il compenso dei	
Sindaci ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile.	
Nel periodo di intercorrenza fra lo scaduto mandato e il mo-	
mento dell'accettazione di carica da parte degli Amministrato-	
ri, o dell'Amministratore Unico, di nuova elezione, il Consi-	
glio, o l'Amministratore Unico, decaduto continua ad esercita-	
re tutti i poteri previsti dalla Legge e dal presente Statuto,	
senza limitazione alcuna. L'eventuale revoca e sostituzione	
dei Consiglieri, o dell'Amministratore Unico, spettano all'As-	
semblea ordinaria dei Soci.	
ARTICOLO 7 BIS	
Consiglio di Amministrazione	
1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di	
età a mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata	
all'indirizzo od al recapito telefonico comunicati alla Socie-	
tà e risultanti dai libri sociali, almeno cinque giorni prima	
della data fissata per l'adunanza o, per i casi urgenti, con	
telegramma, fax o posta elettronica da spedire con anticipo di	
almeno 24 ore.	
La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'op-	
portunità o quando ne facciano richiesta scritta almeno due	
degli Amministratori in carica o l'Amministratore Delegato,	
degli Amministratori in carica o l'Amministratore Delegato, qualora sia nominato.	

Il Consiglio può validamente deliberare sugli argomenti non	
all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i	
suoi componenti e i Sindaci effettivi.	
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella Sede	
della Società sia altrove purché in Italia, su convocazione	
del Presidente o di chi ne fa le veci ogni qualvolta sia ne-	
cessario od opportuno nell'interesse della Società e quando ne	
sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti o	
dal Collegio Sindacale; comunque sarà validamente costituito	
se ci sono tutti i Consiglieri presenti.	
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Am-	
ministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza	
a condizione che tutti i partecipanti e gli aventi diritto	
possano essere identificati e sia loro consentito di seguire	
la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione	
degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il	
Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in	
cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve	
trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la ste-	
sura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Am-	
ministratori in carica.	
Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte con il	
voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In	

caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.	
3 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti	
il Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.	
Le delibere del Consiglio di Amministrazione relative all'ele-	
zione del Presidente devono essere comunicate all'Assemblea	
nella prima riunione.	
È esclusa la carica di Vicepresidente e in caso di assenza o	
impedimento del Presidente le funzioni di quest'ultimo sono	
provvisoriamente attribuite e svolte dal Consigliere più an-	
ziano d'età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.	
Articolo 8	
L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'Amministrazio-	
ne ordinaria e straordinaria della Società e li esercita	
nell'ambito delle norme stabilite dal Codice Civile.	
L'Organo Amministrativo potrà attribuire deleghe di gestione a	
un solo Consigliere, nel caso di Consiglio di Amministrazio-	
ne, determinando i limiti della delega, con esclusione delle	
attribuzioni indicate dall'articolo 2381 del Codice Civile,	
salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventiva-	
mente autorizzata dall'Assemblea nel rispetto di quanto previ-	
sto dalla vigente normativa in materia di società a partecipa-	
zione pubblica.	
Potrà altresì nominare Direttori operativi, commerciali, gene-	
rali e Procuratori della Società per singoli negozi o catego-	
rie di negozi.	

È vietato attribuire incarichi di studio e consulenza a sog-	
getti già lavoratori privati o pubblici in quiescenza se non a	
titolo gratuito.	
Articolo 9	
La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi	
ed in giudizio di qualunque grado, sede e giurisdizione spet-	
tano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Am-	
ministratore Unico.	
All'Amministratore Delegato, se nominato, spetta la rappresen-	
tanza nei limiti dei poteri conferiti.	
Articolo 10	
Il compenso spettante agli amministratori è stabilito dall'As-	
semblea.	
L'assemblea determina altresì l'importo complessivo annuo per	
la remunerazione degli amministratori e di tutti i dipendenti	
in linea con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.	
È vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di	
risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e al-	
tresì la corresponsione di trattamenti di fine mandato agli	
organi sociali.	
ASSEMBLEE	
Articolo 11	
L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue de-	
liberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente	
statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o	

dissenzienti, salva l'impugnativa nei termini di legge.	
Articolo 12	
L'assemblea deve essere convocata a mezzo fax, posta elettro-	
nica o lettera raccomandata all'indirizzo od al recapito tele-	
fonico comunicati alla Società e risultanti dai libri sociali,	
da spedire non oltre otto giorni prima dell'adunanza, almeno	
una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'eser-	
cizio sociale; qualora ricorrano i casi di cui all'articolo	
2364 C.C., l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 gg.	
dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
Sarà altresì convocata quando l'Amministratore Unico lo riten-	
ga opportuno e nei casi previsti dalla legge. Le assemblee	
possono essere tenute in un luogo diverso dalla sede sociale,	
purché in Italia. Ciascun socio potrà mediante delega scritta	
farsi rappresentare nelle Assemblee da altra persona, anche	
non socia, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 2479	
bis c.c.	
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità	
delle deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea.	
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e, in sua	
assenza o impedimento, dalla persona anche non socio eletta	
dall'Assemblea.	
L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.	
Articolo 13	
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risulta-	

no iscritti nel Registro delle Imprese e siano in regola con	
il versamento delle quote; ogni socio avrà diritto di voto in	
misura proporzionale alla sua partecipazione.	
Articolo 14	
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previ-	
sti dai numeri 4 (salvo quanto infra precisato) e 5 del secon-	
do comma dell'art. 2479, con il voto favorevole dei soci che	
rappresentino almeno 1'80% del capitale sociale; per la modi-	
fica e/o la soppressione della clausola di prelazione contenu-	
ta nell'articolo 6 del presente statuto sarà necessario il vo-	
to favorevole dei soci che rappresentino almeno il 91% del ca-	
pitale sociale.	
ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
Articolo 15	
Articolo 15	
Articolo 15 Il controllo contabile della Società è esercitato da un Organo	
Articolo 15 Il controllo contabile della Società è esercitato da un Organo monocratico di controllo (sindaco unico).	
Articolo 15 Il controllo contabile della Società è esercitato da un Organo monocratico di controllo (sindaco unico). Si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le so-	
Articolo 15 Il controllo contabile della Società è esercitato da un Organo monocratico di controllo (sindaco unico). Si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni. L'Organo di controllo deve possedere i re-	
Articolo 15 Il controllo contabile della Società è esercitato da un Organo monocratico di controllo (sindaco unico). Si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni. L'Organo di controllo deve possedere i requisiti e le competenze ed i poteri previsti dalle disposizio-	
Articolo 15 Il controllo contabile della Società è esercitato da un Organo monocratico di controllo (sindaco unico). Si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni. L'Organo di controllo deve possedere i requisiti e le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.	
Articolo 15 Il controllo contabile della Società è esercitato da un Organo monocratico di controllo (sindaco unico). Si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni. L'Organo di controllo deve possedere i requisiti e le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. La revisione legale dei conti della società viene esercitata	
Articolo 15 Il controllo contabile della Società è esercitato da un Organo monocratico di controllo (sindaco unico). Si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni. L'Organo di controllo deve possedere i requisiti e le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. La revisione legale dei conti della società viene esercitata dall'Organo di controllo.	
Articolo 15 Il controllo contabile della Società è esercitato da un Organo monocratico di controllo (sindaco unico). Si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni. L'Organo di controllo deve possedere i requisiti e le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. La revisione legale dei conti della società viene esercitata dall'Organo di controllo. BILANCIO SOCIALE E RIPARTO UTILI Articolo 16	
Articolo 15 Il controllo contabile della Società è esercitato da un Organo monocratico di controllo (sindaco unico). Si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni. L'Organo di controllo deve possedere i requisiti e le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. La revisione legale dei conti della società viene esercitata dall'Organo di controllo. BILANCIO SOCIALE E RIPARTO UTILI	
Articolo 15 Il controllo contabile della Società è esercitato da un Organo monocratico di controllo (sindaco unico). Si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni. L'Organo di controllo deve possedere i requisiti e le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. La revisione legale dei conti della società viene esercitata dall'Organo di controllo. BILANCIO SOCIALE E RIPARTO UTILI Articolo 16	

ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori	
provvederanno alla compilazione del bilancio a norma di legge	
ed alla sua presentazione all'Assemblea.	
Articolo 17	
Gli utili risultanti dal bilancio, dedotte le spese, le perdi-	
te e le quote di ammortamento, saranno attribuiti come segue:	
il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ai sensi dell'ar-	
ticolo 2428 del Codice Civile, il resto ai soci in proporzione	
alle rispettive quote di conferimento, salva diversa destina-	
zione dell'Assemblea.	
SCIOGLIMENTO	
Articolo 18	
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo	
scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità	
della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinan-	
done i poteri e i compensi.	
DISPOSIZONI FINALI	
Articolo 19	
Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza dei rap-	
porti sociali tra i soci e/o gli amministratori e la società,	
oppure tra i soci e tra amministratori in ordine alla società,	
o infine tra amministratori e soci sullo stesso oggetto, du-	
rante l'esercizio sociale o la liquidazione, per ogni questio-	
ne di legittimità o di merito, verrà deferita al giudizio	
inappellabile di un arbitro amichevole compositore, nominato	
imapperrantie at an arbiero amienevore compositore, nominato	

dal Presidente del Tribunale di Genova.	
L'arbitro risolverà le controversie in base a rito ed in base	
a diritto, fermo il rispetto del principio del contradditorio.	
Tutte le spese del giudizio arbitrale, compresi gli onorari,	
saranno a carico della parte soccombente.	
Articolo 20	
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono e si ap-	
plicano le disposizioni di legge vigenti in materia di società	
a responsabilità limitata controllate direttamente o indiret-	
tamente da Enti Pubblici.	
In originale firmato:	
Mauro Vianello	
Giuseppe Castellana Notaio	
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU	
SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 COMMI 3, 4 e 5	
del D.Lgs. 82/2005 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.	
ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO	
TERRITORIALE DI GENOVA IN DATA AL NUMERO serie 1T.	